

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, una Associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale, che assume la denominazione di "Canto 31 APS". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. L'Associazione ha la sede legale a Bologna e la sua durata è illimitata. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Indicare il nome del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico.

TITOLO II

Scopo - finalità

ART. 2

L'Associazione intende la cultura come conoscenza della realtà in tutti i suoi aspetti ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa opera con finalità culturali, ricreative e di aggregazione.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere le seguenti attività:

- A) promuovere e diffondere la cultura, l'arte e l'enogastronomia in tutte le loro forme;
- B) organizzare cicli, rassegne, corsi, dibattiti, pubblicazioni, conferenze, spettacoli, incontri, mostre ed altre attività culturali;
- C) creare un tessuto associativo degli associati per i quali realizzare iniziative specifiche;
- D) coordinare, organizzare e pianificare attività culturali in generale;
- E) svolgere attività editoriale, letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione di bollettini d'informazione tramite web, materiale audiovisivo e libri nei settori d'interesse rivolti anche ai non associati;
- F) organizzare iniziative di carattere promozionale e quant'altro possa risultare opportuno per il raggiungimento degli scopi medesimi;
- G) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- H) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e favorire la diffusione delle attività culturali, artistiche, ricreative, dello spettacolo, delle arti, delle arti applicate e della comunicazione.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) Avvalersi prevalentemente di prestazioni gratuite mediante attività di volontariato svolta dai propri associati ed avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In caso di particolare necessità, potrà avvalersi anche di prestazioni retribuite di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, anche estraneo all'Associazione;
- 2) Raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 3) Dare la propria adesione a quelle associazioni o a quegli enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali;
- 4) Somministrare agli associati alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- 5) Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 6) Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa necessaria ed utile alla realizzazione delle finalità sociali
- 7) Organizzare raccolte fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi, partecipando a bandi, stipulando accordi e/o convenzioni.

L'Associazione potrà, eventualmente, e in via accessoria, ausiliaria, strumentale e comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono altresì essere associate persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l'iscrizione nel Libro dei Soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

L'ammissione ad associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni della data di presentazione esponendone, per ragioni di trasparenza, i motivi della decisione.

ART. 5

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

Gli associati sono tenuti:

- alla osservanza dello statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo stabilito in funzione dei programmi di attività.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rivalutabile. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Perdita della qualifica di associato

ART. 7

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul Libro dei Soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, morali o materiali, all'Associazione;
- e) che tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLI IV

Risorse economiche – Fondo comune

ART. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione. Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso gli Istituti di Credito;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- g) proventi derivanti da somministrazione agli associati di alimenti e bevande;
- h) entrate derivanti da attività culturali, formative, commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- l) altre attività compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, assistenziale, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio solare

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati che deve essere da questa approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico, purché debitamente documentate.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni.

Possono partecipare alle elezioni gli associati in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minorenni possano partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali gli associati maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

ART. 13

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso da esporsi nei locali della sede dell'Associazione ovvero mediante comunicazione scritta, telefonica o telematica, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni associato.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. Essa viene convocata di regola una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 15

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, nominando i liquidatori, è convocata su un ordine del giorno prefissato tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 degli associati.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 16

In prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto a cura del Segretario nel Libro dei Verbali e sarà a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.

Le votazioni relative alle Assemblee avvengono normalmente per alzata di mano, ma possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Alle votazioni partecipano tutti i presenti.

Le delibere dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) membri eletti fra gli associati. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in mancanza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, redatte a cura del Segretario e sottoscritte dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, saranno trascritte sul Libro dei Verbali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli

nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione della Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, vendere, acquistare o permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto nel limitare dei fidi concessi, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, avallare, scontare e quietanze di crediti ed effetti cambiari e cartolati in genere;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali.

Presidente

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 20

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze previste, nel corso di tre successive convocazioni Assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo settore – da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore e con le medesime finalità, o a fini di utilità sociale analoghe a quelle perseguite dall'Associazione stessa, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Clausola compromissoria

ART. 22

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

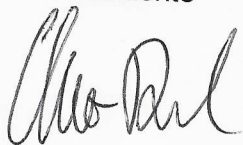
Disposizione finale

ART. 23

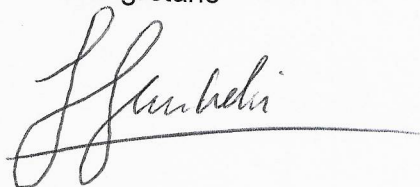
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento al codice del Terzo settore e, in quanto applicabili, ad altre norme di leggi vigenti in tema di associazionismo, nonché alle norme del Codice Civile.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato al n. 8273 allegato dell'atto 3

22 DIC. 2022

Il DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

